

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI

La presente polizza è stipulata tra

TIEMME S.P.A.
VIA GUIDO MONACO N. 37
52100 AREZZO
CF/PI.: 02046440513

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2017
Alle ore 24.00 del :	31.12.2020

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	30/06 – 31/12
--------------------------------	--------------------------

La normativa, qui di seguito dattiloscritta, annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Coassicurazione:** il contratto assicurativo per cui lo stesso rischio viene ripartito fra più assicuratori;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Legge:** Il D.lgs 209 del 2005, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e s. m. i ;
- per **Regolamento:** il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni;
- per **Impresa o Società o Compagnia:** l'Istituto Assicuratore che presta la garanzia, nonché le Società Coassicuratrici;
- per **Delegataria:** l'Impresa che, in caso di coassicurazione, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti ai rischi;
- per **Coassicuratrice:** la Società che partecipa alla ripartizione del rischio afferente il contratto assicurativo;
- per **Contraente:** Tiemme S.p.A.
- per **Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
- per **Broker:** la Società incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Compagnia assicuratrice.
- per **Proprietario:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- per **Conducente:** la persona fisica alla guida del veicolo;
- per **Tariffa:** la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto;
- per **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

per Scoperto:	l'importo percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
per Franchigia:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
per Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o beneficiario in caso di sinistro;
per Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
per Attestazione sullo stato del rischio:	il documento che viene rilasciato dalla Società, entro i termini e nei modi di Legge, nel periodo antecedente alla scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Tiemme S.p.a. , con sede legale in Arezzo, è una società nata il 1.8.2010 ed operante nei bacini territoriali delle Province di Arezzo, Grosseto, Siena e nel territorio della Val di Cornia (Piombino)

La società ha per oggetto:

- A. l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) urbano ed extraurbano di persone, anche sostitutivi del trasporto ferroviario;
- B. l'attività di trasporto viaggiatori effettuata mediante noleggio autobus con conducente;
- C. l'attività di trasporto marittimo;l'attività, anche tramite terzi, di trasporto di cose e persone;
- D. l'attività di prestazioni di servizi affini, connessi, strumentali, attinenti direttamente o indirettamente alle attività di trasporto di persone o cose, di esercizio di ferrovie e tranvie che siano ritenuti utili e remunerativi per l'attività sociale.
- E. Per i servizi accessori e complementari all'attività sociale di cui sopra si intendono i seguenti:
- 1) l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
 - 2) il noleggio di autoveicoli senza conducente ;
 - 3) l'attività di gestione e promozione turistica;
 - 4) l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
 - 5) la progettazione, realizzazione e gestione di strutture attinenti alla intermodalità;
- F. lo sviluppo di studi e ricerche e l'acquisizione di dati e informazioni con l'obiettivo di individuare soluzioni adeguate ai problemi della mobilità, progettare, realizzare e gestire sistemi di viabilità e traffico;
- G. l'utilizzazione di mezzi, impianti, strutture e/o supporti organizzativi aziendali per scopi connessi al trasporto, alla circolazione stradale ed alle altre attività aziendali a ciò complementari o comunque svolte;
- H. l'attività di gestione anche per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità e delle strutture e del personale, di officina per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale.
- I. l'assunzione in concessione di modi di trasporto non tradizionali, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, metropolitane, scale e tappeti mobili, funicolari e simili;
- J. lo svolgimento di servizi di trasporto scolastico ed altri servizi di trasporto di tipo privato/collettivo richiesti da Enti proprietari o da privati con qualsiasi tipologia di veicolo;
- La gestione dei parcheggi e dei servizi di mobilità integrata;
- Il commercio dei pezzi di ricambio, carburanti, lubrificanti e pneumatici per autoveicoli di ogni genere.
- La società può svolgere l'attività di coordinamento tecnico-finanziario ed amministrativo delle società, enti, imprese, consorzi ed associazioni nelle quali partecipa o è partecipata, interessata direttamente od indirettamente anche tramite proprie partecipate.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO E DIMINUIZIONE DI RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o la mancata comunicazione di circostanze che comportano aggravamento di rischio, non determineranno la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né l'annullamento od il diritto di recesso dal contratto di assicurazione, in deroga ai artt. 1892, 1893 e 1898 c.c., sempreché tali inesatte dichiarazioni, reticenze od omissioni, non siano frutto di dolo del contraente.

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

ART. 2– DURATA E SCADENZA DEL CONTRATTO; RECESSO ANNUALE

Il contratto ha la durata di **36** mesi come indicato nel frontespizio.

Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque **facoltà delle parti di rescinderla** al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale.

Il Contraente si riserva la facoltà di far decorrere la polizza dalla data indicata in frontespizio, anche sulla base del provvedimento che dispone l'aggiudicazione definitiva ancorché non efficace, in quanto soggetta alle verifiche di legge e sottoposta a condizione risolutiva.

Alla scadenza e' facoltà del Contraente procedere al rinnovo del contratto per una ulteriore durata di **12 mesi**, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore.

Qualora il Contraente lo richieda, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'organizzazione di nuova gara.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Attualmente Tiemme S.pa. gestisce per conto delle rispettive Province i servizi di TPL di persone urbani ed extraurbani nei bacini geografici di cui alla descrizione della attività ed ha concorso quale Socio della società consortile MOBIT alla gara europea per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana (CIG 376562540D), la cui procedura è ancora in attesa dell'esito definitivo. La circostanza che la suddetta gara venga aggiudicata definitivamente a soggetto diverso dalla compagine di Mobit Scarl, cui Tiemme S.p.a. ha aderito in sede di offerta di gara, potrebbe comportare un'ipotesi di recesso anticipato da parte di Tiemme S.p.a. dal contratto di assicurazione, nel caso in cui il nuovo gestore, obbligato ad acquistare l'intero parco autobus del contraente per svolgere i servizi di trasporto pubblico, non intendesse proseguire il suddetto rapporto contrattuale.

VARIANTE n° 1 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Rinuncia al diritto di recesso annuale

Eliminazione dall'Art. 2 soprariportato del seguente paragrafo:

*Avendo la presente polizza una durata poliennale, sarà comunque **facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale.***

ART.3- PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELLA GARANZIA – RILASCIO DEI CERTIFICATI

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 30 giorni** dalla decorrenza suddetta.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **trentesimo** giorno dopo quello della scadenza.

Si prende e si dà atto che il Contraente provvederà al pagamento dei premi tutti per il tramite del broker designato.

VARIANTE n° 2 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Aumento dei termini di pagamento del premio da 30 a 45 giorni

*L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati **entro 45 giorni** dalla decorrenza suddetta.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **quarantacinquesimo** giorno dopo quello della scadenza*

La Società accorda al Contraente la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna per frazionamento.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

VARIANTE n° 3 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Inserimento nella clausola della presente precisazione:

La Società si impegna, entro ciascuna scadenza a regolarizzare la copertura dei veicoli assicurati con il presente contratto, presso la Banca dati ANIA e a rilasciare i relativi certificati d'assicurazione anche in mancanza del pagamento.

La Contraente si impegna, altresì, a effettuare il pagamento del premio entro e non oltre i limiti previsti dal presente articolo o dalla variante migliorativa n. 2 se offerta

VARIANTE n° 4 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Inserimento nella clausola della presente precisazione:

La società si impegna ad inviare alla contraente i certificati di assicurazione e le carte verdi in forma digitale, ferma restando la necessità di una consegna anche in forma cartacea.

Art. 4 – PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi anche:

- a) Gli enti proprietari e/o le imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione od in uso al contraente
- b) I dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) I coniugi, conviventi more uxorio ed i parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori il Direttore ed i Dirigenti ed relativi parenti ed affini. I dipendenti sono considerati terzi fuori dall'esercizio della funzione di guida

Art. 5 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alla Legge, al Regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio il Contraente o l'Assicurato.

Art. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con effetto dalla prima scadenza semestrale utile (30.06 o 31.12). Tale facoltà deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra parte con un **preavviso di almeno 3 mesi** rispetto alla predette scadenze, al fine di consentire l'espletamento di una nuova gara di appalto. Nel caso di invio di recesso anticipato, la Società e' tenuta a fornire contestualmente al Contraente un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati nel periodo di efficacia del contratto nei modi previsti dal successivo art. 9 Sezione 1.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

VARIANTE n° 5 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Rinuncia al diritto di recesso

Eliminazione dell'articolo 6 sopra citato

Art. 7- REGOLAZIONE DEL PREMIO

Considerato che, trattandosi di polizza Libro Matricola, il premio è convenuto in parte sulla base degli elementi variabili, esso verrà anticipato in via provvisoria e sarà ricalcolato alla fine di ogni **semestralità** secondo le variazioni intervenute.

Il documento recante la regolazione di premio, emesso dalla Società, dovrà essere corredato da un tabulato riportante l'indicazione dettagliata del premio relativo ad ogni singolo veicolo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 90 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Società.

Art. 8 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia e della Svizzera, della Croazia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano state barrate.

Relativamente alle condizioni di cui alla Sezione R.C. Auto la Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Art. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato, o l'Ente Contraente, hanno conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 10- IMPOSTE

Gli oneri fiscali di legge, presenti e futuri, relativi alla polizza, sono a carico del Contraente o dell'Assicurato. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificassero in corso di contratto saranno imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se dovute all'assicuratore.

Art. 11- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 12 - CLAUSOLA BROKER

La gestione e l'esecuzione del presente servizio assicurativo è affidata al Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà **anche** per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute; si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i

premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 3 % sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Art. 13 – VALIDITÀ DELLE NORME DATILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 14 – COASSICURAZIONE E DELEGA

Nel caso in cui la Società aggiudicataria intenda ricorrere all'istituto della coassicurazione, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, restando tuttavia inteso che la Società assicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale verso l'Assicurato, in espressa deroga al disposto dell'art.1911 c.c.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dal Broker designato, il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 15 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 7164018EA9

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

SEZIONE 1
assicurazione della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti negli allegati tecnici, che formano parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione od inclusi successivamente nel Libro Matricola nel periodo di validità della stessa.

La garanzia della polizza è operante anche per :

- La responsabilità civile del contraente per i danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati involontariamente cagionati ai passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto e quindi anche ai sensi dell'art.1681 c.c.
- La responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private
- La responsabilità civile del Contraente nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente effettuati al di fuori delle linee concesse(come ad es. servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti da pubbliche autorità;
- La responsabilità civile del Contraente anche nel caso in cui i veicoli non siano di proprietà del Contraente, ma condotti in locazione ai sensi dell'art.87 comma 5 del D.Lgs. 285/92 o detenuti in comodato od uso, da terzi.
- La responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- La responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
- La responsabilità civile del contraente per i danni, anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato e/o Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- la responsabilità civile del contraente per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
- La responsabilità civile del contraente per i danni causati dal traino di emergenza di altri veicoli, di proprietà e/o in uso al Contraente, in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- La responsabilità civile del contraente per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.
- La responsabilità civile del contraente per i sinistri avvenuti in fase di salita o discesa dei passeggeri dal veicolo, anche fuori delle fermate autorizzate, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini.
- La responsabilità civile del contraente per i danni causati ai dipendenti, anche in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del veicolo; (p. es. controllori)
- La responsabilità civile del contraente per i sinistri derivanti da scoppio o perdita di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;

- La responsabilità civile del contraente per danni arrecati agli animali, eventualmente trasportati sui veicoli
- La responsabilità civile del contraente per i danni conseguenti a circolazione alle cose trasportate di proprietà di terzi non costituenti vero e proprio bagaglio, compresi i danni agli indumenti dei passeggeri ed agli oggetti di comune uso personale (es. occhiali da vista, apparecchi acustici ecc.), che per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai trasportati, escluso denaro preziosi e titoli;
- La responsabilità civile del contraente in tutti i casi in cui i passeggeri a bordo siano in numero superiore a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale.

La garanzia è comunque operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del codice civile, nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano.

ART. 2 - RIVALSA

Nei sottoindicati casi:

- nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.
- per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali

ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo quanto previsto espressamente dalla lettera E delle "Condizioni Aggiuntive" alla Sezione 1.

ART.3 - ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o dallo stesso detenuti od utilizzati a qualsiasi titolo, per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli, intendendosi per sostituzione l'esclusione e la contestuale inclusione. In caso di sostituzione di veicolo, verrà riconosciuta al veicolo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa riferita alla quotazione espressa in gara dalla Società Aggiudicataria, secondo la normativa di Legge in vigore a quel momento.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e carte verdi. A tal proposito si precisa che le esclusioni potranno essere anche temporanee e seguite da successiva reinclusione dei medesimi mezzi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dall'invio lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax o telematica (posta elettronica) con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia, o comunque in base ad ogni giornata di garanzia relativa al periodo di suddivisione dell'annualità assicurativa adottato dalla Società aggiudicataria.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità della copertura assicurativa, salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

ART. 4- MASSIMALI DI GARANZIA

1. Per **AUTOBUS E SCUOLABUS**

- € 32.000.000,00 per sinistro
- € 30.000.000,00 per danni alle persone
- € 2.000.000,00 per danni a cose

2. Per **TUTTI GLI ALTRI MEZZI:**

- € 7.290.000,00 per sinistro
- € 6.070.000,00 per danni alle persone
- € 1.220.000,00 per danni a cose

VARIANTE 6 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Elevazione dei massimali come segue:

Autobus e scuolabus: 50.000.000,00 UNICO

Per tutti gli altri veicoli: 15.000.000,00 UNICO

ART. 5- DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo secondo la Tariffa di cui al seguente art. 8 Bis.

Il premio si intende comprensivo della quota per l'estensione della garanzia relativa ai terzi trasportati a qualsiasi titolo su autocarri.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio dei mezzi da assicurare, di cui al seguente art 6 elenco aggiornato al 31.07.2017

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio lordo effettivo relativo alla prima semestralità di

polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli dismessi, esclusi o acquisiti successivamente al 31.07.2017 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie. Ciò a valere anche per il calcolo del premio dovuto per le successive semestralità.

ART. 6 - MEZZI DA ASSICURARE

Come da elenco veicoli allegato.

Si precisa che per tutti i veicoli da assicurare si intende operante la garanzia RCA nonché tutte le garanzie accessorie / aggiuntive, di seguito riportate e sempre operanti.

Riferito al predetto elenco, qualora nelle colonne "Valore incendio e furto" sia segnalato il valore del veicolo, le specifiche garanzie contrassegnate devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Quando negli elenchi è presente un valore riferito alla garanzia "incendio" o "incendio/furto" devono intendersi automaticamente comprese le garanzie relative agli eventi socio politici e naturali, e qualora sia presente la garanzia furto si devono intendere automaticamente comprese le garanzie danni da scasso.

ART. 7 - TARIFFA APPLICATA NEL CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO

La Compagnia è tenuta a praticare la medesima tariffa applicata in occasione della stipula iniziale del contratto, per tutta la durata dell'appalto.

ART. 8 – TARIFFE APPLICABILI

A. TARIFFA BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, così come prevista dalla normativa vigente.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

B. TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

C. TARIFFA CON FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Se la presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato all'Art. che segue 8 Bis, il Contraente/Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche qualora la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia stessa, per un importo pari a quello dovuto alla Compagnia in base a quanto previsto nel successivo **art. 14 – modalità di rimborso delle franchigie**, che segue. (o della variante n. 7 se offerta)

D. TARIFFA FISSA

Se la presente assicurazione è stipulata nella forma a tariffa fissa, il premio relativo è determinato in misura fissa.

ART. 8 Bis – TARIFFE APPLICABILI

Le sopra menzionate tariffe vengono applicate nel presente contratto come di seguito indicato:

1. Bonus/Malus per tutte le autovetture;
2. Bonus/Malus o forma equivalente per ciclomotori e motocicli e motocarri
3. tariffa fissa con maggiorazione di "Pejus" in caso di sinistrosità per tutti gli autocarri e veicoli speciali; qualora non applicabile, sarà possibile prevedere la tariffazione Bonus/Malus;
4. Tariffa fissa con franchigia di **€ 1.500,00** per tutti gli autobus
5. Tariffa fissa per tutti gli altri veicoli

Art. 9 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO - PENALI

La Società a cadenza semestrale (30.06-31.12) si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato digitale, tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili, riportante per ciascuna pratica le seguenti informazioni:

- a) data evento;
- b) targa veicolo assicurato
- c) data della denuncia
- d) numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- e) estremi controparte
- f) tipologia di sinistro
- g) tipologia di indennizzo (diretto od indiretto)
- h) indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - sinistro agli atti senza seguito
 - sinistro liquidato in data _____ con liquidazione pari a € _____
 - sinistro aperto in corso di verifica con relativo importo riservato pari a € _____

Si precisa in proposito che i predetti prospetti dovranno essere forniti, entro 30 giorni da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del broker.

Almeno n.6 mesi prima della scadenza definitiva del contratto, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si obbliga a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio ed in particolare l'andamento del rapporto sinistri-premi relativo agli esercizi trascorsi, in vigenza di copertura assicurativa della Società, corredato da un dettagliato resoconto dei sinistri contenente gli elementi di cui all'Allegato n.1 (Tabella RC Auto) della Determinazione ANAC 618 del 8.6.2016 avente ad oggetto le "Linee Guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi", al fine di consentire al Contraente di predisporre, con cognizione di causa, le basi d'asta per l'indizione di

una nuova procedura di gara ed ai concorrenti di effettuare le proprie offerte di gara su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D.lgs. n. 209/05, con l'avvertenza che il valore dei sinistri aggregati dovrà essere indicato al lordo di eventuali franchigie.

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra prescritto, in assenza di adeguate motivazioni, legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari ad € 300,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un importo massimo di € 50.000,00.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle penali è garantito dalla cauzione definitiva, che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni dovute.

ART. 10- ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome
- denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo contrattuale e comunque, a richiesta del Contraente, anche alla scadenza delle annualità intermedie secondo le disposizioni di Legge.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Delegataria.

ART. 11 - CESSAZIONE DI RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio da qualsiasi causa determinata: (a titolo esemplificativo e non esaustivo per distruzione, demolizione, esportazione, furto, perdita dell'interesse dell'assicurazione e/o comunque perdita definitiva del veicolo) il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato di assicurazione ed il contrassegno; il Contraente sarà successivamente tenuto a fornire alla Società, caso per caso, la specifica documentazione richiesta.

Il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione.

Art. 12 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

In caso di sinistro interessante le garanzie prestate dal presente contratto, il Contraente e' tenuto a denunciare il sinistro alla Società debitamente corredato con le informazioni e/o la documentazione relativa alla pratica.

Nel caso di sinistro interessante la Sezione 1 del presente contratto, la denuncia del sinistro deve essere possibilmente redatta, ai sensi dell'art. 143 della Legge, sul modulo conforme al modello approvato dall'IVASS "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu"), o modello similare che dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Riguardo alla Sezione 2 del presente contratto, limitatamente alle garanzie furto, atti vandalici ed eventi socio-politici, ove operanti, il Contraente deve inoltre presentare denuncia alle Autorità competenti, trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, il Contraente, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI- DIFESA PENALE

La società assume, ai sensi dell'art.1917 del c.c., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno.

L'assicurato deve informare la società dei procedimenti giudiziari promossi nei suoi confronti fornendo tutta la documentazione utile alla difesa.

La società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale, con legali dalla stessa designati, dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio o di secondo grado e di Cassazione; ciò anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile, in tale ultimo caso, qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno.

L'assicurato ha comunque diritto di affidare, a proprio insindacabile giudizio, la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese; uguale diritto è riservato al conducente.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione con riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

La società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

I Costi e le Spese, come previsto all'art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei massimali di garanzia indicati all'art.4 della sez. 1

Art.14 – MODALITA' DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE

Per quanto riguarda la franchigia per sinistro di € **1.500,00** prevista per gli autobus (punto 4 dell'articolo 8 Bis), si precisa che la Società avrà diritto a pretendere dal Contraente il rimborso delle franchigie per i sinistri liquidati su ciascuna annualità assicurativa esclusivamente al verificarsi delle condizioni sotto indicate e con le seguenti modalità:

- entro il 30/04 dell'anno successivo ad ogni scadenza annuale del contratto, la Società dovrà inviare al Contraente, anche per il tramite del broker, una formale comunicazione riportante l'indicazione dell'andamento del rischio rappresentata dal rapporto S/P (sinistri premi) sul periodo in esame, calcolato mediante proporzione tra gli importi dei sinistri pagati e riservati RCA ed il relativo importo dei premi di competenza sul medesimo periodo, compresa la regolazione premio annuale;
- nel caso in cui detto rapporto sia uguale od inferiore al 65% il contraente non sarà tenuto al pagamento di alcuna franchigia per l'annualità interessata;

- nel caso in cui detto rapporto sia superiore al 65% il contraente sarà tenuto al pagamento delle franchigie per un importo pari a quello necessario a riportare il rapporto sinistri a premi al 65% con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute.

Per sinistri pagati e riservati RCA si intende:

- importi liquidati o riservati per sinistri passivi avvenuti nel periodo di competenza (procedura "indennizzo diretto" prevista dalla Legge: sinistri Card debitori, Card mista, No card),

Per premi di competenza si intende:

- premi imponibili relativi ai giorni del periodo considerato, compresa la regolazione premio annuale.

Qualora dai predetti conteggi emerga l'obbligo per il Contraente di dover procedere al pagamento di un importo a titolo di franchigie, la Società dovrà procedere alla richiesta mediante formale comunicazione corredata dall'elenco completo analitico dei sinistri oggetto di avvenuto pagamento, anche in formato elettronico, contenente i dati specifici di cui all'art. 9 (obbligo di fornire i dati).

Il pagamento del rimborso da parte del Contraente dovrà essere effettuato per ogni annualità assicurativa entro 45 giorni dal ricevimento della predetta appendice/documento.

VARIANTE n° 7 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Variazione parziale dell'articolo 14 – Modalità di rimborso delle Franchigie come di seguito indicato:

.....

.....

- nel caso in cui detto rapporto sia uguale od inferiore al 75% il contraente non sarà tenuto al pagamento di nessuna franchigia per l'annualità interessata;
- nel caso in cui detto rapporto sia superiore al 75% il contraente sarà tenuto al pagamento delle franchigie per un importo pari a quello necessario a riportare il rapporto sinistri a premi al 75% con il limite massimo delle franchigie contrattualmente dovute.

.....

.....

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
sempre operanti
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) CARICO E SCARICO

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali).

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

C) RC DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso ed alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati, fermi i limiti e le condizioni previste con la presente polizza.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione Ospedaliera nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

E) RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'impresa rinuncia al Diritto di rivalsa nei confronti:

- 1. dell'Ente o società proprietari e/o locatari e/o comodatari e/o conducente del veicolo assicurato;
 - a) nel caso di danni alla persona causati a terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
 - b) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia stato richiesto il rinnovo;
 - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto b) o 12

mesi dalla data di richiesta del rinnovo, nel caso previsto al presente punto c) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- d) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Legge della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

2. del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'ente o la società proprietari o Locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

F) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve essere estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta e la fermata.

G) RIPRISTINO AIRBAG (Limitatamente alle autovetture)

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione.

I) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

L) RISCHIO STATICO PER RIMORCHI

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

M) VEICOLI PER TRASPORTO HANDICAPPATI

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

N) GARANZIA TRAINO

Tale garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.

VARIANTE n° 8 - Clausola valida solo in caso in cui la Compagnia, in sede di offerta, offra la presente variante

Inserimento della seguente condizione aggiuntiva:

O) DANNI AI BAGAGLI

La garanzia copre la responsabilità civile del contraente per danni o perdita di bagagli dei passeggeri dovuto **all'apertura accidentale** delle bauliere durante la circolazione del veicolo, nei limiti stabiliti in polizza. (con il limite di € 2.000,00 per sinistro e il massimo di € 10.000,00 per anno)

SEZIONE 2
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti su tutti i mezzi per i quali è prevista l'assicurazione di cui all'Elenco Veicoli)
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e Franchigie)

A) GARANZIE INCENDIO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- incendio
- incendio doloso
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina tentata o consumata.

E' previsto l'indennizzo sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre l'indennizzo dei danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina e l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione o navigazione successiva al furto od alla rapina stessi. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

C) DANNI DA SCASSO

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina, compresi quelli di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto. La garanzia è estesa ai danni riportati alle parti interne del mezzo veicolo. Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina.

Si precisa che unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Compagnia copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

D) DANNI DA EVENTI SOCIO – POLITICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- tumulti popolari;
- scioperi, sommosse,;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia vistata dall'Autorità stessa.

E) DANNI DA EVENTI NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi apparecchi, accessori, impianti, diapositive ed attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati, in conseguenza di:

- inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini, sia artificiali che naturali (sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso i finestrini rimasti aperti);
- tempeste e turbine di vento, cicloni, tifoni;
- inondazioni, allagamento, alluvioni e mareggiate;
- grandine;
- frane, cedimento e smottamenti del terreno, caduta di neve;
- esplosioni naturali,
- caduta di sassi o alberi, caduta di aerei o missili o parti di essi, collisione con animali selvatici.

La garanzia è altresì prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione degli stessi eventi, sia fermo che in circolazione.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(sempre operanti)
(sottolimiti e scoperti come indicato alla Sez. Scoperti e franchigie)

1. Rottura cristalli (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

La Società, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi anche senza presentazione di idonea documentazione (fattura). La garanzia è prestata indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature, le segnature nonchè i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

2. Spese di immatricolazione – Tassa Automobilistica

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale o per distruzione.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 1.000,00= delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Soccorso stradale - traino e recupero del mezzo - (escluse macchine operatrici, rullo compressore e macchine agricole)

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio e furto il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa le spese di recupero e traino, purchè documentate.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale del Contraente o sua carrozzeria e/o altra officina di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

4. Rientro dei passeggeri

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale.

La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

5. Trasporto in ambulanza

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura.

6. Perdita delle chiavi (ove applicabile)

L'impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con

altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto.

7- Onorari dei periti

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

8. Parcheggio e custodia

L'impresa assume a proprio carico, l'onere delle spese sostenute dal proprietario e/o dal conducente (se autorizzato) per parcheggio e custodia a seguito di sequestro.

9. Impianti installati ed accessori Fono-Audio-Visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

NORME APPLICATE ALLE GARANZIE TUTTE DELLA PRESENTE SEZIONE 2

A) ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa adeguerà le somme assicurate in base all'elenco che la Contraente trasmetterà per il tramite del Broker, nel quale potranno essere completamente azzerati alcuni valori oppure ridotti rispetto a quelli in corso del 10 %, per tutti i veicoli, [(ad eccezione degli autobus per i quali vale la riduzione percentuale indicata all'ultimo paragrafo del successivo punto B)], e così per tutti gli anni di durata del contratto.

Il base a quanto sopra l'Impresa determinerà il nuovo premio.

B) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata sulla rivista Eurotax o, in caso di mancata quotazione, quotazione non disponibile o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione determinata con le modalità di cui al precedente punto A) –"Adeguamento delle somme assicurate".

Agli apparecchi ed agli accessori è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo e/o mezzo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato, alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In caso di danno parziale che colpisca il mezzo assicurato non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate, se il sinistro si verifica entro un anno dalla prima immatricolazione del mezzo.

In caso di danno totale l'Impresa indennizza il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

Per gli autobus, non esistendo una rivista specifica per la quantificazione del valore del mezzo si stabilisce che:

L'indennizzo, sia parziale che totale, non può superare il valore assicurato al momento del sinistro.

Per l'autobus nuovo si assume il valore di acquisto, per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione

Successivamente il valore iniziale dell'autobus, con riferimento ad un periodo di vita di 15 anni, si dovrà considerare ridotto del 6,67% per ogni anno intero del veicolo trascorso dalla data di immatricolazione, e dal sedicesimo anno il valore sarà quello risultante dal libro dei cespiti inseriti in bilancio, e comunque non inferiore al 3% del valore iniziale.

Per il danno parziale limitatamente ai pezzi di ricambio, il valore relativo alle parti meccaniche viene ridotto della stessa percentuale per ogni anno di vita del veicolo, con il massimo del 50%.

C - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero - quando le stesse lo richiedano - mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali e l'Assicurato conferisce all'Impresa la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Impresa ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora l'Impresa rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

D - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Legge Civile.

E - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La società assicuratrice in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 CC) nei confronti delle persone della cui opera il contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

F - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione della sezione 2 è escluso l'indennizzo dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;

- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, fatto salvo quanto previsto alla lettera F) – Danni da Inquinamento – afferenti le Condizioni Aggiuntive di cui alle C.G.A. della Sezione 1).

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SPECIFICHE RELATIVE ALLE SEZIONI 1), 2)
(con riferimento all'elenco veicoli" di cui all'art. 6 – Mezzi da Assicurare – delle C.G.A, Sez. 1)

NOTA BENE

Il parco automezzi dell' Ente così come descritto nell'allegato di cui sopra, è aggiornato al 31.07.2017
Il suddetto parco automezzi **potrà quindi essere soggetto a modificazioni** (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto.
Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzatasi al 31.07.2017
Nel caso in cui alla data di effetto risultino delle sostituzioni e/o delle inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.
Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31.12.2017, delle predette eventuali variazioni.

Indicare separatamente i tassi lordi applicati per le garanzia Incendio – Furto – Eventi sociopolitici ed Eventi naturali - per ogni categoria di veicolo

Tipo veicolo	Incendio	Furto	Eventi Soc. & Naturali
Autovetture			
Autobus e Scuolabus			
Autocarri ed Autov. Speciali			
Ciclomotori			
Motocicli			
Macc. operatrici			
Rimorchi			

ATTENZIONE È COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA SOLO IN FASE DI EMISSIONE DI CONTRATTO

SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art. 1 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00= per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera F Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro	Nessuno
Ripristino Airbaig (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro del veicolo (Lettera I Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Danni ai bagagli (Lettera O Sez. 1 Condizioni Aggiuntive) Variante 8)	€ 2.000,00 per sinistro, con il massimo di € 10.000,00 per anno	Nessuno
Incendio (Lettera A Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Nessuno
Furto totale e parziale (Lettera B Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 5% del danno
Danni da scasso (Lettera C Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata per la garanzia furto	Scoperto 5% del danno
Eventi Sociopolitici (Lettera D Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Eventi atmosferici (Lettera E Sez. 2 Cond. Speciali)	La somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 250,00
Rottura cristalli (Art. 1 delle Cond. Aggiuntive)	€ 2.000,00 per sinistro	Nessuno
Soccorso stradale (Art. 3 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Rientro passeggeri (Art. 4 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Trasporto in ambulanza (Art. 5 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Perdita delle chiavi (Art. 6 Cond. Aggiuntive)	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Onorari dei periti (Art. 7 Cond. Aggiuntive)	€ 5.000,00 per sinistro	Nessuno
Parcheggio e custodia (Art. 8 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art. 2 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETÀ

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Legge Civile il Contraente dichiara di avere letto e approvato le condizioni di Assicurazione ed in particolare di avere soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:

Art. 2 (Norme che regolano l'Assicurazione)
Art. 5 (Norme che regolano l'Assicurazione)
Art. 6 (Norme che regolano l'Assicurazione)
Art. 9 (Norme che regolano l'Assicurazione)

Durata e scadenza del contratto – recesso annuale
Rinvio alle norme di Legge - Foro competente
Recesso per sinistro
Forma delle comunicazioni

CONTRAENTE/ASSICURATO
